



# COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

## PROVINCIA DI AVELLINO

ORDINANZA n. 9 del 09.05.2020

**OGGETTO: Ordinanza per la riapertura al pubblico del cimitero comunale con limitazioni.**

### IL SINDACO

**Premesso** che nell'ambito delle misure urgenti adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Campania al fine del contenimento del contagio da COVID-19, è stata disposta la chiusura del cimitero comunale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato disposto, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio comunale a causa del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visti** i decreti legge n. 6 del 23.02.2020 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e n. 9 del 02.03.2020 avente ad oggetto " Misure urgenti di sostegno alle famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Visti** i D.P.C.M. del 8, 11 e 22 marzo 2020 nonché i DPCM del 1 e 10 aprile 2020;

**Visto** il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" con particolare riferimento agli all'art. 3, comma 2;

**Considerato che** con il D.P.C.M. del 26.04.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale, è stata consentita la ripresa di alcune attività, pur nel rispetto delle norme precedentemente emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, con una graduale ripresa delle normali condizioni di vita in moto organizzato e controllato con l'attuazione di tutte le attività precauzionali e che l'art.1 comma 1 lettera d), dello stesso decreto vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;

**Considerato** che la situazione di contagio da COVID-19 nel territorio comunale è tale da consentire una riapertura, seppur limitata, del cimitero comunale;

**Ritenuto** pertanto di provvedere alla riapertura del cimitero comunale con modalità tali da limitare il rischio di contagio ed evitare assembramento di persone al fine di consentire ai cittadini il culto dei defunti e, al tempo stesso, di tutelare utenti e dipendenti;

**Ritenuto** che persistono allo stato le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) nonché l'art. 32 della L. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

## **ORDINA**

con decorrenza **dal 10 maggio 2020 e sino al 31 maggio 2020**, la riapertura del cimitero comunale con le seguenti modalità e prescrizioni:

- oltre al divieto di assembramento, l'accesso è consentito nel rigoroso rispetto di tutte le norme stabilite dalle autorità dello Stato in materia di contenimento del contagio da COVID-19 e, in particolare, a quelle relative al rispetto delle distanze interpersonali ed all'obbligo di indossare mascherine e guanti;
- rispetto del calendario e degli orari che seguono:

<b>GIORNO</b>	<b>MATTINA</b>	<b>POMERIGGIO</b>
<b>Martedì:</b>	8,00 - 12,00	16,30 - 18,30
<b>Giovedì:</b>	chiuso	16,30 - 18,30
<b>Domenica:</b>	8,00 - 12,00	16,30 - 18,30

- accesso consentito fino ad un massimo di 15 visitatori per volta;
- la durata delle visite non può superare i 30 minuti;
- è consentito la sosta in prossimità di ciascuna sepoltura ad un massimo di 2 (due) persone per volta solo se appartenenti allo stesso nucleo familiare;
- ai locali chiusi (sala mortuaria, ossario, cappelle, ecc.) è consentito l'ingresso fino ad un massimo di 4 (quattro) persone per volta;
- durante i riti funebri, l'accesso è consentito alle sole persone che hanno titolo alla partecipazione del funerale fino ad un massimo di 15 persone.

## **AVVERTE**

che, fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/1010.

## **INFORMA**

che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, oppure, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.01.1971, entro 120 giorni dalla stessa data.

## **DISPONE**

che la presente ordinanza resti in vigore fino a revoca, sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sia trasmessa la Prefetto della provincia di Avellino, al Comando della stazione dei Carabinieri di Morra De Sanctis e agli agenti di polizia locale.

Gli organi di controllo procederanno all'attività di vigilanza affinché la presente ordinanza venga rispettata.

Morra De Sanctis 09.05.2020



Il Sindaco

Vincenzo Di Sabato